



REVISORE DEI CONTI VERBALE N. 5/2018

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO

“Realizzazione farmacia comunale e nuovo distretto sanitario – autorizzazione all’indebitamento e rilascio fidejussione alla partecipata Quinzano Servizi srl”

Il sottoscritto Dott. Francesco Falardi, Revisore dei Conti del Comune di Quinzano d'Oglio (Bs), nominato con delibera del Consiglio Comunale n.19 del 29.5.2015,

visto

- l'art.239, co.1, lett. b), n.4, del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL), il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di ricorso all'indebitamento;
- l'art.119, co.6, della Costituzione, il quale prevede che gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento esclusivamente per il finanziamento di spesa d'investimento;
- l'art.204, co.1, del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL), il quale prevede che “l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera... il 10 per cento, a decorrere dal 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui...”;
- l'art. 207 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) inerente il rilascio da parte dei comuni di fidejussioni, ed in particolare il comma 3, che prevede la possibilità per il Comune di rilasciare garanzia fideiussoria anche a favore di terzi, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione di opere anche a fini sociali, su terreni di proprietà dell'Ente locale, su progetto approvato dallo stesso, a condizione che la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- l'art.207 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) ed il relativo vincolo specificato al comma 4 dello stesso articolo 207, il quale prevede che “gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite”;
- la nota prot. 3463 del 30.03.2018 dell'amministratore unico della società partecipata unipersonale Quinzano Servizi srl, dott. Valeriano Ravelli, indirizzata al Sindaco e al Responsabile del Servizio Finanziario avente ad oggetto “atto di indirizzo alla società Partecipata Quinzano Servizi S.r.l. in merito alla realizzazione della nuova farmacia comunale e distretto sanitario – delibera G.C. n. 63 del 15/05/2017”;

- la documentazione inerente il "Progetto Farmacia", ovvero la realizzazione di un polo sanitario, da realizzarsi su immobili del comune che verranno conferiti in usufrutto trentennale alla partecipata Quinzano Servizi srl, comprendente la nuova farmacia e il nuovo distretto sanitario con ambulatori di medicina generale e specialistica. E' stata visionata, in particolare, la relazione economico-finanziaria redatta dalla società NSF srl, incaricata quale società esperta in valutazioni finanziarie relative alle farmacie;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011) ed in particolare il punto 5.5;
- il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

rilevato che

- come riportato nella bozza di delibera in oggetto la società partecipata Quinzano Servizi srl, con nota protocollo n.3463 del 30.3.2018, ha richiesto al comune:

- autorizzazione a contrarre mutuo per l'importo di € 1.017.068,00 per la durata di anni 15, per la realizzazione del fabbricato da adibire a farmacia, del fabbricato da adibire a distretto sanitario e relative pertinenze;
- autorizzazione a concedere ipoteca di primo grado sugli immobili oggetto di intervento a favore dell'istituto finanziatore, con intervento del Comune, in quanto nudo proprietario, quale terzo datore di ipoteca;
- autorizzazione a contrarre un finanziamento a breve termine, chirografario, per esigenze di cassa connesse all'avvio della farmacia (anticipo dell'IVA, primo magazzino farmaci ecc...) fino all'importo massimo di €. 348.565,00 per la durata di mesi 18;
- il rilascio, da parte del Comune di Quinzano d'Oglio, a favore dell'istituto finanziatore, di fidejussione di € 762.801,00 per la durata del finanziamento, pari a 15 anni;

- la relazione economico – finanziaria redatta dalla società NSF srl, incaricata quale società esperta in valutazioni finanziarie relative alle farmacie, evidenzia la fattibilità e la sostenibilità del progetto sia dal punto di vista economico che dal punto di vista finanziario, nonché il vantaggio economico del progetto per il comune;

- il punto 5.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011) si occupa di concessioni di credito da parte dell'ente e nella parte relativa al trattamento delle garanzie fornite dall'ente sulle passività emesse da terzi prevede quanto segue:

- al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione;
- nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i "fondi di riserva e altri accantonamenti". Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico dell'Ente in caso di escussione del debito garantito.

In caso di escussione della garanzia, il principio contabile afferma che "ai sensi di quanto previsto dal comma 17, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a seguito della terza richiesta consecutiva di pagare le annualità di un prestito garantito, il residuo debito oggetto della garanzia è registrato come debito dell'ente, fermo restando il diritto di credito nei confronti del debitore originario. Tali scritture sono effettuate in tutti i casi di definitiva escussione di una garanzia riguardante un mutuo".

Infine, l'Appendice Tecnica dell'Allegato 4/2 riporta l'esempio n.7 relativo alle "scritture riguardanti l'escussione di garanzie";

- gli interessi passivi derivanti dal rilascio della garanzia fideiussoria consentono al comune di rispettare ampiamente il limite di cui agli articoli 204 co.1 e 207 co.4 del TUEL, come risulta dal prospetto di compatibilità dell'indebitamento predisposto dall'amministrazione, che evidenzia un'incidenza per l'anno 2019 pari al 2,78% e per l'anno 2020 pari al 2,68%, quindi ampiamente al di sotto del limite normativo, pari al 10%;

- dall'esame della documentazione emerge che il progetto è approvato dall'Ente (delibera G.C. n.50 del 19.3.18 e G.C. n.58 del 28.3.18) e che l'intera struttura, al termine della concessione, sarà acquisita al patrimonio dell'Ente stesso;

esprime

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione consigliare avente ad oggetto "Realizzazione farmacia comunale e nuovo distretto sanitario – autorizzazione all'indebitamento e rilascio fidejussione alla partecipata Quinzano Servizi srl".

Il sottoscritto ritiene opportuno che, in base al principio della prudenza, il Comune rispetti quanto richiesto al punto 5.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011) più sopra citato e proceda pertanto ad accantonare annualmente tra le spese correnti ("fondi di riserva e altri accantonamenti") un importo pari alla rata di ammortamento annuale del mutuo per la quota parte garantita dall'Ente stesso.

Quinzano d'Oglio (Bs), 4 aprile 2018

Il revisore

Dott. Francesco Falardi

